



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Roma, data protocollo

AL SIG. PREFETTO DI
CASERTA

OGGETTO: Emersione di rapporti di lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n.34/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77. – Quesiti.

Si fa riferimento alla nota n. 63330 del 18 giugno 2020, con la quale è stato richiesto l'orientamento di questo Ministero in relazione alla normativa di cui all'oggetto.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne l'istanza di regolarizzazione, la normativa si riferisce espressamente a contratti di lavoro subordinato (da concludere) con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero a rapporti di lavoro irregolari, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

La *ratio* della norma in argomento contempla pertanto due fattispecie: l'instaurazione di un rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda ovvero la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro non regolare, ancora in corso. Non rileva l'evenienza che i dipendenti siano richiedenti protezione internazionale.

Ciò posto, l'ipotesi del lavoratore straniero regolarmente assunto prima della data di presentazione della procedura in argomento può rientrare nella fattispecie prevista al comma 1 qualora la domanda di emersione presentata in suo favore sia finalizzata alla costituzione di un altro contratto di lavoro, compatibile per numero di ore residue con quello già regolarmente in essere e nei settori ammessi dalla norma (agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico).

In considerazione di ciò, tale interpretazione non può essere estesa a quei lavoratori i quali, pur versando nelle condizioni di soggiorno sopra descritte, risultano già impiegati a tempo pieno.

Per quanto concerne la documentazione da esibire al momento della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, si conferma la necessità di allegare anche l'attestazione di idoneità alloggiativa, così come



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

prescritto dall'art.5-bis, comma 1, d.lgs. n.286/98 e succ.mod.¹. La prescrizione è altresì confermata dal disposto coordinato degli artt.8 bis e 35 c.1 del successivo D.P.R. 394/99².

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE

Mara Di Lullo
Mara Di Lullo

¹ “ Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore.

² art.8 bis: Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal Testo Unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico, è esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 1.

Art.35: (...) Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del Testo Unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.